



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 10;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 2, comma 5, gli articoli da 3 a 10 e l'articolo 12;

Visto il D.R. n. 260 del 1° ottobre 2013 con il quale, a seguito delle votazioni svoltesi in data 30 settembre 2013, sono stati proclamati eletti nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, per la rappresentanza dei ricercatori, la dott.ssa Stefania Spina (Area 10) e il dott. Valerio De Cesaris (Area 11) risultati i due più votati appartenenti a differenti aree disciplinari;

Visto il D.R. n. 263 del 3 ottobre 2013, con il quale è stato costituito il Senato Accademico dell'Ateneo per il triennio 2013-2016;

Visto il D.R. n. 263 del 28 ottobre 2014 con il quale il dott. Gabriele Rigano (Area 11), a seguito delle elezioni suppletive svoltesi in data 22 ottobre 2014, è stato nominato rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico fino al 31 ottobre 2016;

Preso atto che, con D.R. n. 310 del 15 dicembre 2014, la dott.ssa Stefania Spina, a seguito di procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 240/2010, è stata chiamata in qualità di professore di II fascia ed è quindi cessato dal ruolo di ricercatore confermato a decorrere dal 3 dicembre 2014;

Visto il D.R. n. 314 del 15 dicembre 2014, con il quale la prof.ssa Spina, a decorrere dal 3 dicembre 2014, è cessata dalla carica di componente del Senato Accademico dell'Ateneo in qualità di rappresentante dei ricercatori;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la composizione del Senato Accademico, atteso che in detto organo collegiale risulta mancante uno dei due componenti eletti dalla categoria dei ricercatori;

Considerato che il succitato articolo 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo alla lettera f) prevede tra i componenti del Senato Accademico *"...due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari..."*;

Ritenuto, quindi, di procedere all'indizione di elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo, per la nomina di un rappresentante eletto dai ricercatori nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 31 ottobre 2016;

Ritenuto, infine, alla luce di quanto sopra, di escludere dal solo elettorato passivo i ricercatori appartenenti all'Area 11, già rappresentata dal dott. Gabriele Rigano,

d e c r e t a



1. di indire per il giorno **16 febbraio 2015** le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante dei ricercatori nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia, fino al 31 ottobre 2016;
2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il giorno 16 febbraio 2015, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2.2 Commissione elettorale

È nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Con provvedimento del Rettore è istituito il Seggio Elettorale composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due scrutatori da scegliere tra: ricercatori, docenti di lingua e cultura italiana e personale tecnico e amministrativo
- c) un Segretario da scegliere tra: docenti di lingua e cultura italiana e personale tecnico e amministrativo
- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: ricercatori, docenti di lingua e cultura italiana e personale tecnico e amministrativo.

2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria dei ricercatori che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, inclusi i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

Fatta eccezione per i ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari dell'Area 11, l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria, inclusi i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, che assicurino un



numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo. Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori reclutati con contratto a tempo determinato ai sensi dell'abrogato articolo 1, comma 14, della legge 230/2005.

È, inoltre, escluso dall'elettorato passivo:

- il personale collocato in aspettativa obbligatoria
- il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **6 febbraio 2015** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo, nonché l'area disciplinare di appartenenza.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati, a cura della Commissione elettorale, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga, per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenchi degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) elenchi degli aventi diritto all'elettorato passivo, da affiggersi all'esterno del Seggio
- d) urna per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi dell'elettorato nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario; in caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.7 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente art. 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Nel giorno e nell'ora fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna a ciascun elettore - previa sua identificazione - una scheda.

L'elettore è ammesso al voto in quanto risulti iscritto nel relativo elenco elettorale. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.



Il voto è personale e segreto; esso deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente; l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. È valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nell'elenco dell'elettorato passivo.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Nelle elezioni di cui al presente Decreto può essere espressa dagli aventi diritto una sola preferenza. Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

2.8 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.9 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda votazione il giorno **18 febbraio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Qualora neppure nella seconda votazione risulti il raggiungimento del quorum, il giorno **20 febbraio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, si procede alla terza votazione.

Eventuali ulteriori votazioni, per la cui validità è necessario che partecipi il 25% degli aventi diritto, saranno indette solo se il Senato Accademico non potrà più considerarsi validamente costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento di Ateneo.

2.10 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio.



Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano il voto espresso in modo equivoco o più di una preferenza
- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nel relativo elenco dell'elettorato passivo.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.11 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica.

Il decreto di proclamazione è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.12 Nomina dell'eletto

La nomina del Senatore eletto ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 31 ottobre 2016.

IL RETTORE
f.to prof. Giovanni Paciullo